



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 1735

Seduta del 10/06/2019

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
MARTINA CAMBIAGHI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA
STEFANO BRUNO GALLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
SILVIA PIANI
FABIO ROLFI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Stefano Bolognini

Oggetto

ULTERIORI DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE FNA 2018 APPROVATA CON DGR N. 1253/2019

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale

Giovanni Daverio

Il Dirigente

Paolo Formigoni

L'atto si compone di 14 pagine

di cui 9 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTO l'articolo 2 dello "Statuto d'Autonomia della Lombardia", approvato con l.r. statutaria 30 agosto 2008, n. 1;

VISTE:

- la l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 "Politiche regionali per la famiglia" che all'art. 4, comma 12, prevede il sostegno e la valorizzazione dell'assistenza a domicilio in tutti i settori di intervento sociale e sanitario, come metodologia e come intervento specifico alternativo all'istituzionalizzazione;
- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia: Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112";
- la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità";
- la l.r. 11 agosto 2015, n. 23 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33;

RICHIAMATE:

- la DCR 10 luglio 2018 n. XI/64 "Programma regionale di sviluppo della XI Legislatura" (PRS) che nell'ambito delle azioni per la disabilità e la non autosufficienza pone particolare attenzione a quelle indirizzate alle persone con disabilità gravissima alle quali va garantito il mantenimento il più a lungo possibile nel loro contesto di vita attivando interventi a sostegno dei loro caregiver familiari;
- la DGR 14 maggio 2013, n. 116 "Determinazioni in ordine all'istituzione del fondo regionale a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili: atto d'indirizzo" che prevede di tutelare il benessere di tutti i componenti della famiglia, agevolando e sostenendo armoniose relazioni familiari, pur in presenza di problematiche complesse derivanti da fragilità, ed individua, tra i destinatari prioritari degli interventi, persone con gravi e gravissime disabilità e persone anziane fragili e non autosufficienti, in condizione di dipendenza, totale o parziale, dall'accudente per le funzioni vitali e primarie;

VISTO il DPCM 12 dicembre 2018, registrato dal Corte dei conti il 28/1/2019, che all'art. 1 ha stabilito pari ad euro 462.200.000 le risorse nazionali complessive assegnate al Fondo nazionale per le non autosufficienze anno 2018 (FNA 2018), di cui euro 447.200.000 la quota attribuita alle Regioni, del cui importo la quota assegnata a Regione Lombardia risulta essere euro 70.970.640;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la DGR 12 febbraio 2019, n. 1253 “Programma operativo regionale a favore di persone con gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità di cui al Fondo per le Non Autosufficienze anno 2018” con la quale sono stati approvati:

- il Piano attuativo regionale assentito dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) che ha destinato alla disabilità gravissima (Misura B1) il 65% delle risorse FNA 2018 pari ad euro 46.130.916,00 implementate delle risorse regionali complessivamente pari ad euro 12.600.000,00 e il 35% pari ad euro 24.839.724,00 alla disabilità grave;
- il Programma operativo regionale che ha definito i criteri e le modalità di erogazione delle Misure per le persone con disabilità gravissima, disabilità grave o comunque in condizione di non autosufficienza (Misure B1 e B2) da sostenere con le risorse FNA 2018 e le ulteriori risorse regionali rese disponibili pari ad euro 12.600.000,00;

PRESO ATTO che il MLPS ha trasmesso alle Regioni la nota del 20 febbraio 2019 prot. n. 1421 con la quale:

- ha comunicato che con il Decreto direttoriale n. 650 del 21 dicembre 2018, registrato dalla Corte dei conti in data 13 febbraio 2019, sono state attribuite ulteriori risorse pari a euro 13.500.000,00 al Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2018, derivanti dalle attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità svolte dall'INPS, e che alla Lombardia è attribuita la quota di risorse pari ad euro 2.142.450,00;
- ha chiesto alle Regioni di inviare la programmazione degli interventi da realizzare con queste ulteriori risorse assegnate al FNA 2018;

PRECISATO che con nota prot U1.2019. 2330 del 01/03/2019 Regione Lombardia ha comunicato al MLPS l'utilizzo delle risorse pari ad euro 2.142.450,00 ad implementazione delle risorse FNA 2018 destinate nella misura del 65% alle persone con disabilità gravissima;

RITENUTO di attribuire tutta la quota di ulteriori risorse pari ad euro 2.142.450,00, di cui al punto precedente, alle persone in condizione di disabilità gravissima, modificando il Piano attuativo regionale, aggiungendo al 65% delle risorse FNA 2018 pari ad euro 46.130.916,00 tutto l'ammontare di queste ulteriori risorse, ferme restando le risorse regionali complessive pari ad euro 12.600.000,00 già previste;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RITENUTO di destinare le risorse pari ad euro 2.142.450,00 all'erogazione del Buono Misura B1 a favore delle persone con disabilità gravissima;

RITENUTO di ripartire alle ATS le ulteriori risorse pari ad euro 2.142.450,00 in base al numero di persone in carico al 31 gennaio 2019, così come trasmesso dalle ATS;

STABILITO che il riparto delle risorse alle ATS sarà effettuato con successivo provvedimento della Direzione Generale Politiche sociali, abitative e disabilità in applicazione dei criteri di cui al presente atto;

DATO ATTO che le ulteriori risorse pari a euro 2.142.450,00 attribuite al Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2018, derivanti dalle attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità svolte dall'INPS, trovano copertura sul capitolo 12.02.104.14206 del bilancio regionale per l'esercizio 2019;

CONSIDERATO che il monitoraggio regionale dell'attuazione della DGR n. 1253/2019, in particolare della Misura B1 per le persone in condizione di gravissima disabilità, ha messo in luce casistiche e situazioni di particolare complessità per le quali si rende necessario fornire ulteriori determinazioni e precisazioni in ordine al Programma operativo regionale di cui all'allegato B della DGR n. 1253/2019;

RITENUTO di approvare l'Allegato A "Aggiornamento Programma operativo regionale FNA 2018 ex dgr n. 1253/2019" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RICHIAMATE la l.r. 20/08 e le DD.G.R. relative all'assetto organizzativo della Giunta regionale;

VAGLIATE e fatte proprie le suddette motivazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per quanto in premessa esplicitato:

1. di attribuire tutta la quota di ulteriori risorse al Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2018 pari ad euro 2.142.450,00 alle persone in



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- condizione di disabilità gravissima, modificando il Piano attuativo regionale, aggiungendo al 65% delle risorse FNA 2018 pari ad euro 46.130.916,00 tutto l'ammontare di queste ulteriori risorse, ferme restando le risorse regionali complessive pari ad euro 12.600.00,00 già previste;
2. di destinare le risorse pari ad euro 2.142.450,00 all'erogazione del Buono Misura B1 a favore delle persone con disabilità gravissima;
 3. di ripartire alle ATS le ulteriori risorse pari ad euro 2.142.450,00 in base al numero di persone in carico al 31 gennaio 2019, così come trasmesso dalle ATS;
 4. di dare atto che le risorse pari ad euro 2.142.450,00 trovano copertura sul capitolo 12.02.104.14206 del bilancio regionale per l'esercizio 2019;
 5. di approvare l'Allegato A "Aggiornamento programma operativo regionale FNA 2018 ex DGR n. 1253/2019" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 6. di demandare alla Direzione Generale competente la cura dei successivi atti in materia di trasparenza e pubblicità ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;
 7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento su Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Regione Lombardia www.regione.lombardia.it e di darne comunicazione agli Enti interessati.

IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

AGGIORNAMENTO PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FNA 2018 EX DGR N. 1253/2019**Premessa**

Il Fondo per le non autosufficienze (FNA) è costituito da risorse provenienti dallo Stato/Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, da quando è stato riattivato nel 2013, è stato implementato da Regione Lombardia con cospicue risorse proprie.

L'obiettivo fondamentale di questo Fondo è quello di offrire un sostegno per le persone non autosufficienti assistite al domicilio dai loro famigliari oppure da personale di assistenza assunto, eventualmente anche con trasferimenti monetari nella misura in cui siano condizionati all'acquisto di servizi di cura e assistenza domiciliari nelle forme individuate dalle Regioni o alla fornitura diretta degli stessi da parte di famigliari e vicinato. Sono prevedibili anche interventi complementari all'assistenza domiciliare, a partire dai ricoveri temporanei o di sollievo ed altri sostegni effettivamente complementari al percorso domiciliare, ad esclusione delle prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo di natura non temporanea.

Le prime tre annualità del FNA indicavano le persone in dipendenza vitale come unica tipologia di disabilità gravissima, in quanto necessitano di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore delle condizioni di salute.

Con l'annualità 2016, il Decreto ministeriale FNA ha ampliato la platea delle persone in condizioni di disabilità gravissima, mantenendo inalterati gli obiettivi sopra dettagliati. Da subito Regione è stata consapevole che l'introduzione di ulteriori diverse tipologie di «gravissima disabilità», mantenendo inalterati gli obiettivi di questo Fondo (declinati all'art. 2 del Decreto ministeriale FNA 2016) di sostegno prioritario, se non esclusivo, della domiciliarità, avrebbe aperto evidenti criticità nell'area dei minori, che spesso frequentano servizi scolastici con adeguati sostegni personali, e nell'area di persone la cui "intensità del bisogno" trova risposte non esclusivamente domiciliari, in quanto inserite in percorsi di riabilitazione/abilitazione o in servizi di natura semiresidenziale.

A differenza di altre tipologie di persone con disabilità gravissima -es. anziani con gravissime demenze e adulti in dipendenza vitale- nell'area dei minori, ed ancor più nell'area dei disturbi dello spettro autistico, ma anche del ritardo mentale, il vero tema è di contemperare in modo appropriato interventi volti a sostenere la domiciliarità con la realizzazione di percorsi di inclusione sociale e di superamento dei rischi di emarginazione nei normali contesti di vita.

L'approfondita analisi dei dati di questi anni ha anche messo in evidenza una significativa differenza tra persone che, in ragione della loro gravità, non possono accedere a servizi extradomiciliari e persone che, invece, hanno tale opportunità. Tenendo conto di questo, la Giunta regionale con la DGR n. 1253/2019 per l'annualità FNA 2018 ha articolato la Misura B1 per la disabilità gravissima modulandola in ragione di questa sostanziale diversificazione con:

- l'individuazione di criteri specifici in ragione dell'intensità della risposta domiciliare,
- il rinforzo dell'intervento e favore dei primi e la modulazione della Misura per i secondi.

A differenza di altre Regioni, Regione Lombardia, tenuto conto dell'offerta complessiva dei servizi, ha incluso i minori ed i giovani adulti -con attenzione in particolare a quelli con disturbi dello spettro autistico- tra i beneficiari della Misura B1 dedicata alle gravissime disabilità, nella consapevolezza di strutturare gli interventi in un percorso condizionato dai seguenti vincoli:

- da un lato, la condizione di “fragilità” delle persone che, considerando le loro caratteristiche, postula un progetto di vita che rinvia a sostegni volti a sviluppare la loro autonomia -con percorsi riabilitativi/abilitativi innanzitutto nell’ambito della rete di servizi sanitari e sociosanitari oltre che percorsi di inclusione sociale- ed emancipazione dal contesto familiare,
- dall’altro, le norme che pongono al centro degli interventi previsti dal FNA il concetto di domiciliarità e i sostegni volti a supportare il compito di cura del caregiver familiare, se non addirittura il riconoscimento del suo compito di cura.

Il dialogo con le Associazioni delle famiglie e delle persone con disabilità e il confronto con le Agenzie di Tutela della Salute per monitorare costantemente e puntualmente l’attuazione della Misura dedicata alla “gravissima disabilità” hanno portato all’attenzione della Regione elementi di criticità. In particolare nell’area dei minori, è emersa con forza la contraddizione tra la finalità di questa Misura di natura sociale (volta a sostenere la persona disabile gravissima assistita al domicilio dalla famiglia, eventualmente aiutata da una persona assunta) e i bisogni di persone disabili minori/giovani adulti per le quali è fondamentale rispondere con interventi appropriati, tra i quali rientrano gli interventi specialistici di carattere riabilitativo/abilitativo di natura sociosanitaria. In tale contesto è emersa la necessità di intervenire ponendo in essere aggiustamenti della Misura B1, così come deliberata con DGR n. 1253/2019, che sono stati condivisi con le ATS proprio per essere aderenti il più possibile al quadro di realtà emerso.

La “certificazione medica di invarianza delle condizioni cliniche” richiesta alle persone in continuità non è da intendersi quale conferma della condizione di disabilità già certificata dallo Specialista medico, ma come un aggiornamento del quadro clinico, necessario a cogliere modifiche dello stato di salute per le quali attivare, oltre al Buono Misura B1, servizi ed interventi di natura sanitaria e/o sociosanitaria utili per una migliore presa in carico, in funzione dell’aggiornamento del Progetto individuale più rispondente ai bisogni della persona con disabilità. In questo senso, è stata data indicazione affinché questa certificazione potesse essere fatta propria nel contesto dell’équipe pluriprofessionale dell’ASST che annualmente verifica ed autorizza il Progetto individuale.

Altre integrazioni e precisazioni hanno riguardato anche l’ulteriore modulazione del Voucher sperimentale per l’acquisto di prestazioni di natura non solo tutelare, ma anche infermieristica ed educativa che nelle specifiche condizioni di disabilità gravissima, già individuate con la DGR n. 1253/2019 (ventilazione assistita per almeno 16 ore giornaliere o alimentazione parenterale) possono essere di particolare rilevanza ai fini della realizzazione del Progetto individuale, in un’ottica di sostegno al caregiver familiare e di benessere complessivo della persona disabile.

Con il presente atto si introduce inoltre un Voucher sperimentale erogato dalle ASST per garantire prestazioni specialistiche alle persone ventiloassistite o con tracheotomia, oppure che sono nutrite tramite sondino naso-gastrico (SNG) o tramite gastrostomia (PEG) o la nutrizione è solo parenterale attraverso catetere venoso centrale (CVC). Tali interventi specialistici, laddove possibili al domicilio, evitano alle persone di dover essere spostate da casa per essere trasportate in ambulanza in ospedale per la verifica e cambio degli ausili specifici applicati.

Le ulteriori indicazioni fornite, in accordo con la DG Welfare, per la valutazione da parte degli Specialisti medici delle persone affette da disturbi dello spettro autistico e di quelle con ritardo mentale sono importanti per poter avere un quadro clinico funzionale più preciso e puntuale delle persone in queste condizioni di disabilità.

Tali aggiustamenti ed interpretazioni che sono stati forniti sotto forma di indicazioni alle ATS in via anticipata trovano la loro formalizzazione con il presente atto.

Regione proseguirà nel suo percorso di confronto con le Associazioni e di monitoraggio costante della Misura per le disabilità gravissime, in stretto raccordo con le ATS, affinché eventuali ulteriori elementi di criticità possano essere valutati al fine di trovare l'appropriato percorso di soluzione.

In tale contesto, le ulteriori risorse del Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2018, derivanti dalle attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità svolte dall'INPS pari ad € 2.142.450,00 implementano le risorse che la DGR n. 1253/2019 ha stabilito di destinare all'erogazione del Buono mensile, pertanto le risorse totali disponibili sono pari ad € 54.873.366 così articolate:

- € 46.130.916,00 pari al 65% delle risorse FNA 2018
- € 2.142.450,00 ulteriori risorse al Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2018, derivanti dalle attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità svolte dall'INPS
- € 6.600.000,00 risorse del bilancio regionale aggiuntive a quelle del FNA 2018

Si riconfermano le risorse pari a € 6.000.000 del Fondo Sanitario Regionale, bilancio 2019, a complemento delle risorse FNA, per l'erogazione dei **Voucher**.

Ad integrazione e per ulteriori precisazioni di quanto già normato con DGR n. 1253/2019, si forniscono le seguenti indicazioni.

ULTERIORI INDICAZIONI IN MERITO ALLA MISURA B1 PER PERSONE CON DISABILITÀ GRAVISSIMA

❖ REQUISITI D'ACCESSO

1. Indennità di frequenza

L'indennità di frequenza implica un minore significativo grado del livello di disabilità, non equiparabile a quello valutato per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, pertanto queste persone non sono ammissibili alla Misura B1.

2. Indennizzo riconosciuto dall'INAIL

Ai sensi dell'allegato 3 del DPCM n. 159/2013, gli invalidi per lavoro con benefici INAIL sono assimilabili agli invalidi civili con indennità di accompagnamento, qualora beneficiario dell'assegno per l'assistenza personale e continuativa (DPR 1124/65 - art. 66), oppure siano riconosciuti invalidi sul lavoro con menomazioni dell'integrità psicofisica di cui alla L.296/2006, art 1, comma 782, punto 4; pertanto sono ammissibili alla Misura B1.

3. Residenza in Lombardia da almeno 2 anni

Il requisito della residenza di almeno 2 anni in Lombardia vale per le persone di nuovo accesso, con le seguenti specifiche:

- minore disabile con età inferiore ai 2 anni nato in Italia: in questo caso si considera se almeno uno dei genitori ha una residenza in Lombardia di almeno 2 anni;
- in caso di ricongiungimento familiare di minore il requisito della residenzialità (2 anni) deve essere posseduto dal minore stesso.

4. ISEE ordinario

La certificazione ISEE ordinario è necessaria per ordinare gli elenchi articolati dalle ATS per minori, adulti e anziani.

Al fine di accelerare il percorso istruttorio delle istanze presentate dalle persone in continuità (già prese in carico con la precedente annualità FNA 2017) Regione ha dato indicazione circa la possibilità di presentare la vecchia certificazione ISEE già esibita per MISURA B1 FNA 2017, con riserva di produrre la nuova certificazione ISEE. Anche la copia della ricevuta di richiesta al CAF è stata considerata documento sufficiente per la definizione dell'istruttoria.

Al fine di agevolare le persone, il Buono è stato comunque erogato dalle ATS, secondo i nuovi criteri fissati dalla DGR n. 1253/2019, per i mesi di febbraio e di marzo, subordinando tale erogazione all'acquisizione della certificazione ISEE ordinario.

Nel caso in cui la certificazione non venisse consegnata alle ASST, l'erogazione del Buono mensile viene temporaneamente sospesa. Potrà essere riattivata non appena la certificazione stessa venga presentata: di ciò viene data comunicazione formale all'interessato da parte delle ATS. Il Buono mensile viene in ogni caso erogato dal mese in cui è stato sospeso.

5. Persone in carico ad altri servizi, interventi e Misure

In caso di persone che possiedono i requisiti d'accesso alla Misura B1 ma sono in carico ad altri servizi, interventi e Misure definite incompatibili con la Misura B1 (es. RSA aperta, frequenza CDI, CDD, ecc) e che decidano di optare per la presa in carico con questa Misura FNA, si avvia la procedura di dimissione dal servizio nel trimestre: il Buono è riconosciuto dal primo giorno del mese successivo al trimestre di dimissione dal servizio.

❖ VALUTAZIONE DELLE PERSONE

Certificazione specialistica della condizione di disabilità gravissima

Per le condizioni di disabilità gravissima di cui alle lettere g) ed h) riferite ai destinatari DGR n. 1253/2019, ai fini della valutazione occorre tenere conto dell'età. Pertanto si ritiene necessario, ad integrazione di quanto definito dal Ministero competente, fornire le seguenti indicazioni affinché la certificazione dello Specialista medico possa fondarsi su una valutazione più coerente e tecnicamente corretta:

- **g) Gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM 5** devono contemporaneamente presentare:
 - gravi deficit nella comunicazione sociale (verbale e non verbale) che causano una grave difficoltà nel funzionamento, con iniziativa molto limitata nell'interazione sociale e minima risposta all'iniziativa altrui;
 - preoccupazioni, rituali fissi e/o comportamenti ripetitivi o gravemente problematici, che interferiscono marcatamente con il funzionamento in tutte le sfere, con stress marcato quando i rituali o le routine sono interrotti e rilevante difficoltà a distogliere il soggetto dal suo focus di interesse
- **h) Ritardo mentale grave o profondo:** la valutazione di questa condizione in età evolutiva dovrà essere effettuata con strumenti di valutazione appropriati all'età e che non siano influenzati dalle difficoltà di linguaggio e comunicazione o dalle difficoltà motorie, come la scala Leiter-R che consente di ottenere un QI non verbale utilizzabile. La valutazione dovrà sempre includere la valutazione del comportamento adattivo tramite le scale Vineland-II alla quale dovrà essere presente un quoziente adattivo basso inferiore a 70, considerabile analogo a una LAPMER ≤ 8 .

Per i **minori nelle condizioni di cui alle lettere g) e h)** la certificazione degli Specialisti dei Servizi della Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza e della Psichiatria e della Riabilitazione ex art 26, al primo accesso alla Misura B1, deve evidenziare se la stessa è rilasciata nel quadro di una specifica presa in carico o se, invece, viene rilasciata a seguito di un'analisi clinica di tipo ambulatoriale.

Lo Specialista medico che rilascia la certificazione relativa alla condizione di disabilità della persona, così come stabilito con DGR n. 1253/2019, può essere anche di **Struttura di Cure intermedie**; ciò per facilitare il percorso complessivo di presa in carico della persona, molto spesso anziana che viene ricoverata in Cure intermedie a seguito di dimissioni ospedaliere oppure proveniente dal domicilio. Lo Specialista medico rilascia la certificazione necessaria all'accesso alla Misura B1 evidenziando, laddove possibile, la presa in carico sanitaria/sociosanitaria della persona.

Così come indicato dalla DG Welfare, in via del tutto eccezionale, è possibile che la certificazione possa essere rilasciata da Specialista medico in regime di libera professione intramoenia, solo in caso di presenza di liste d'attesa per l'accesso alla visita specialistica in regime di SSR con tempo superiore a quanto previsto dalla normativa vigente (30 gg): ciò deve essere dichiarato nella certificazione stessa. Questa indicazione al fine di agevolare la presa in carico con la Misura B1.

❖ STRUMENTI E COMPATIBILITÀ

➤ BUONO MISURA B1

Si riconferma quanto stabilito dalla DGR n. 1253/2019 per il Buono mensile che è erogato in base:

- **alla permanenza a domicilio** della persona disabile gravissima
- **all'assunzione regolare di personale di assistenza**

Per personale di assistenza regolarmente assunto si intende quello assunto direttamente dalla persona disabile/famiglia con regolare contratto oppure quello fornito da Ente terzo (es. cooperativa) o da operatore a prestazione professionale. A seguire le diverse tipologie di personale:

- Badante
- Assistente familiare ex lr n. 15/2015
- ASA/OSS
- Colf
- Baby sitter
- Educatore

1. Definizione dell'entità del Buono

Si evidenziano le seguenti casistiche:

A. La persona disabile gravissima è a casa e non frequenta né la scuola, né è in carico in maniera strutturata e continuativa a Unità d'offerta semiresidenziali sanitarie, sociosanitarie, sociali (es. regime semiresidenziale di Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza, riabilitazione in diurno continuo, CDD, CDI, Progetto sperimentale riabilitazione minori disabili).

Valore mensile del Buono: fino a massimo € 1.100 articolato in:

- **€ 900** per il caregiver familiare
- **€ 200** per personale assistenza regolarmente assunto

La quota di Buono per personale di assistenza regolarmente assunto rappresenta il contributo riconoscibile per un costo onnicomprensivo minimo mensile di assunzione di personale di assistenza.

Il minore disabile gravissimo inserito al nido, così come la persona disabile che frequenta l'Università o corsi parauniversitari rientrano in questa casistica.

Alla **persona disabile** che vive **sola al domicilio, senza caregiver familiare e con personale di assistenza assunto** viene riconosciuto il **Buono fino ad € 1.100**. In genere si tratta di persona anziana oppure disabile con progetto di vita indipendente, con personale di assistenza assunto.

La persona disabile con **progetto di vita indipendente** oltre al Buono Misura B1 può beneficiare anche del Buono Misura B2 da parte dell'Ambito territoriale/Comune competente.

B. La persona disabile adulta o anziana gravissima frequenta un servizio diurno (CSE, CDD, CDI) per massimo 14 ore settimanali certificate dall'erogatore del servizio.

Valore mensile del Buono: € 600 per il caregiver familiare.

C. Minori disabili gravissimi frequentanti scuola e/o servizi diurni.

Per la frequenza scolastica -a tempo pieno o no- si assume in ogni caso un **valore convenzionale di 25 ore settimanali** (5 ore die per 5 gg settimanali).

In linea generale:

- **Minori che frequentano la scuola senza riduzione di orario:**
 - Minori che frequentano la scuola senza alcuna riduzione dell'orario scolastico (25 h/sett) dovuta alle loro condizioni: **Buono mensile di € 600**
 - Minori che frequentano la scuola senza alcuna riduzione dell'orario scolastico (25 h/sett) + frequenza uguale o inferiore 10 h/sett servizio diurno (CDD, CSE, semiresidenziale NPJA, diurno continuo Riabilitazione ex art. 26, Sperimentazione riabilitazione diurna): **Buono mensile di € 600**
- Minori che, in ragione della loro particolare condizione di "gravità", frequentano la scuola a tempo ridotto -numero inferiore di ore al giorno o frequenza per solo alcuni giorni settimanali- con un monte ore scolastico inferiore alle 25 h/sett- e frequentano anche servizi diurni (CDD, CSE, semiresidenziale NPJA, diurno continuo Riabilitazione ex art. 26, Sperimentazione riabilitativa diurna) che rivestano un ruolo integrativo o complementare alla frequenza scolastica:
 - **Buono mensile di € 600:** qualora la somma delle ore di frequenza scuola + le eventuali ore di frequenza di servizio diurno non sia superiore a 35 h/sett con l'avvertenza che, in ogni caso, la frequenza del servizio diurno non deve essere superiore a 14 h/sett;
 - **Buono mensile di € 900 + eventuale € 200 per assunzione personale assistenza** nel caso in cui:
 - sola frequenza scolastica non superiore alle 14 h/sett;
 - la somma della frequenza scolastica + frequenza di servizio diurno non è superiore a 14 h/sett.

Resta inteso che per quanto riguarda la frequenza scolastica a tempo ridotto, le ore di frequenza devono essere verificate dall'ATS/ASST e devono essere certificate dalla scuola.

In caso di riconoscimento di Buono mensile di € 600 a disabile gravissimo che frequenta la scuola, si riconosce il **Buono mensile di € 900 per 2 mensilità** – luglio e agosto - a compensazione del maggior onere assistenziale per il caregiver familiare dovuto al periodo di chiusura della scuola.

D. Giovani/adulti con «frequenza» scolastica

Per eventuali situazioni di «frequenza» scolastica di poche ore settimanali, è possibile applicare quanto stabilito per i minori al punto C. Importante che questa «frequenza» scolastica rientri nel Progetto individuale.

E. Persone disabili gravissime con attivi programmi di inclusione socio-lavorativa

La valutazione multidimensionale e la predisposizione del Progetto individuale definiscono l'ammissibilità alla Misura B1 della persona disabile gravissima che:

- ha attivo un **progetto di tirocinio formativo e di orientamento ex DGR 25 ottobre 2018, n. 825**:
 - se minore è riconoscibile il **Buono mensile di € 600**
 - se adulto è riconoscibile il **Buono mensile di € 600** a condizione che le ore di tirocinio non superino le 14 ore settimanali
- ha un **progetto di tirocinio d'inclusione sociale ex DGR 25 luglio 2016, n. 5451**: indipendentemente dal numero di ore, è riconoscibile il **Buono mensile di € 900 + eventuale € 200 per assunzione personale assistenza**.

In questi casi, non si eroga il Voucher minori o adulti Misura B1.

F. Presenza nello stesso nucleo familiare di 2 o più persone disabili gravissime

In queste specifiche situazioni si precisa che:

- il Buono mensile al caregiver familiare spettante viene interamente riconosciuto ad ognuna delle persone disabili: es. Buono mensile di € 900 di cui al punto 1 è riconosciuto interamente ad ognuna delle persona disabili;
- in caso di personale di assistenza assunto la quota di Buono mensile di € 200 di cui al punto 1 è riconosciuta in misura doppia con l'avvertenza che il costo mensile del personale di assistenza assunto sia almeno di € 400 mensili.

2. Compatibilità

Il Buono Misura B1 è compatibile con i due sostegni Home Care Premium: il contributo mensile (c.d. prestazione prevalente) e le prestazioni integrative.

La presa in carico di minori disabili gravissimi con la sperimentazione **Case management ex DGR n. 392/2013** è compatibile con la Misura B1, anche in quei casi in cui il servizio sperimentale eroghi prestazioni non solo di Case management ma anche riabilitative in regime ambulatoriale.

3. Sospensione del Buono per assenza di 90 giorni

L'assenza è da intendersi per 90 giorni continuativi, valutate le specifiche situazioni.

4. Progetti di sostegno presso servizi diurni o residenziali

Per le seguenti tipologie di Progetti:

- progetti di intervento a sostegno della famiglia, anche in ottica di sollievo, che offrono alla persona disabile l'occasione di poter trascorrere fuori di casa alcune ore per attività di socializzazione e svago realizzate presso ad es. CDD, RSD, ecc oppure organizzate da Enti del Terzo Settore in raccordo con i Comuni/Ambiti, senza configurarsi in termini di una presenza più organizzata quantificata dalla DGR n. 1253/2019 fino a 14 ore settimanali,

- progetti ex l. 328/2000 a favore di minori disabili sostenuti dai Comuni con loro risorse e che hanno la medesima finalità dei progetti di sollievo di cui sopra,

è riconoscibile il **Buono mensile di € 900 + € 200 in caso di assunzione di personale di assistenza.**

➤ **VOUCHER MISURA B1**

In ragione dei principi evidenziati in premessa, relativi all'esigenza di contemperare gli interventi di sostegno alla domiciliarità con quelli volti ad assicurare percorsi di inclusione sociale, Regione ha inteso ampliare l'erogazione dei Voucher al fine di consentire il realizzarsi di percorsi individuali più coerenti e appropriati.

In tale prospettiva, le prestazioni riabilitative quali ad esempio di fisioterapia, psicomotricità, logopedia, ecc non possono essere erogate con i Voucher minori e adulti Misura B1, perché costituiscono prestazioni sanitarie con finalità diversa.

Al fine di puntualizzare un corretto utilizzo dei Voucher relativi alla Misura B1, si specifica quanto segue:

- per quanto riguarda i **minori disabili**, rispetto al Voucher fino ad un massimo di € 500 mensili stabilito dalla DGR n. 1253/2019, è ammessa la possibilità di acquistare prestazioni di tipo educativo per «interventi di supporto socioeducativo a complemento degli interventi di abilitazione e riabilitazione» basati ad esempio su principi comportamentali (es. TEACH, ABA, ecc);
- per quanto riguarda **gli adulti disabili**, rispetto al Voucher fino ad un massimo di € 360 mensili stabilito dalla DGR n. 1253/2019, è ammessa la possibilità di acquistare prestazioni erogate da Operatori addetti all'assistenza tutelare e/o infermieristica. Si ribadisce che, in ogni caso, stante le finalità dell'intervento lo stesso è da considerare integrativo e non sostitutivo delle prestazioni di natura sociosanitaria assicurate nell'ambito degli interventi assicurati dall'ADI;
- con riferimento ad **alcune specifiche condizioni di disabilità gravissima** -ventilazione assistita per almeno 16 ore giornaliere o alimentazione parenterale- la DGR n. 1253/2019 prevede la possibilità per la persona disabile e la famiglia di optare per una specifica iniziativa di Sperimentazione con la quale poter usufruire, oltre ad un Buono mensile di € 500 anche di un Voucher mensile fino ad € 1.400 per l'acquisto "di un massimo di 20 ore di assistenza tutelare a completamento di quanto assicurato dai servizi di Assistenza Domiciliare".

In fase di prima applicazione, gli Enti, che hanno dato la loro disponibilità all'erogazione del Voucher sperimentale, devono assicurare la presenza di personale formato e si impegnano a garantire la continuità degli stessi operatori presso il domicilio della persona disabile, istruendo il caregiver familiare/professionale per monitorare le condizioni di salute della persona.

In particolare:

- a. **tipologia prestazioni:** in considerazione delle particolari condizioni cliniche della persona disabile e in base al Progetto individuale possono essere erogati **Voucher che prevedono prestazioni solo di Infermiere o di Educatore**, oppure **Voucher misti** nei quali oltre alla figura dell'OSS può essere prevista anche la presenza dell'Infermiere e/o Educatore, fermo restando il valore mensile massimo del Voucher;
- b. **remunerazione tariffaria prestazioni** erogate con i Voucher: si indica che le tariffe orarie applicabili per i Voucher minori, adulti e sperimentale devono prendere a riferimento le tabelle ministeriali sul costo del lavoro relative al CCNL Cooperative Sociali;
- c. **definizione valore del Voucher sperimentale:** il valore del Voucher sperimentale per assistenza tutelare, aggiuntivo al Buono mensile per il caregiver familiare di € 500, stabilito dalla DGR n. 1253/2019 fino ad € 1.400, è ridefinito fino ad € 1.650 in corrispondenza a 20 ore settimanali di OSS. Il valore massimo mensile fino ad € 1.650 è stabilito anche per i Voucher misti oppure per

Voucher con solo Infermiere o solo Educatore con eventuale ridefinizione del tetto di ore settimanali.

In una logica di massimo sostegno alle persone disabili gravissime e alle loro famiglie, al fine di evitare il trasporto in ambulanza in ospedale per la verifica e cambio degli ausili specifici, per **prestazioni specialistiche domiciliari** si introduce in via sperimentale un Voucher erogato dalle ASST volto a permettere l'erogazione delle prestazioni specialistiche alle persone ventiloassistite o con tracheostoma o che sono nutrite tramite sondino naso-gastrico (SNG) oppure tramite gastrostomia (PEG) o con la nutrizione parenterale attraverso catetere venoso centrale (CVC). In fase di prima applicazione l'entità di tale Voucher, nel contesto del Progetto individuale, deve essere definita dalle ATS con le ASST che aderiranno a tale sperimentazione e deve essere concordata con la DG Politiche sociali, abitative e disabilità.

ULTERIORI INDICAZIONI IN MERITO ALLA MISURA B2 PER PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE

❖ PROGETTI VITA INDIPENDENTE

Alle persone disabili gravi e gravissime che hanno beneficiato del Buono a sostegno del progetto di vita indipendente con FNA 2017 viene garantita continuità anche con la presente annualità FNA 2018. La continuità viene garantita anche a coloro che hanno superato i 64 anni. Si specifica che il cluster d'età 18/64 anni indicato nelle delibere regionali precedenti e riconfermato nella DGR n. 1253/2019 è da considerare per le persone di nuovo accesso.

❖ DECORRENZA MISURA

Nella DGR n. 1253/2019 si prevede la decorrenza del riconoscimento della Misura B2 "dalla data di presentazione dell'istanza da parte della persona". Tale principio non si applica nel caso sia di Progetti di Vita Indipendente, già in atto e finanziati con la precedente annualità, sia di altri progetti in atto e finanziati con la precedente annualità e che necessitano, sulla base del progetto individuale per l'annualità FNA 2018, di continuità. In tali casi, ed in deroga a quanto previsto nella DGR n. 1253/2019, in relazione ad alcuni specifici casi, la decorrenza della Misura B2 FNA 2018 può essere riconosciuta antecedentemente alla data di presentazione dell'istanza da parte della persona.

❖ VOUCHER DISABILI DGR N. 7487/2017 E DECRETO N. 19486/2018

In caso di persone disabili gravi in lista d'attesa della Misura B2, che potrebbe prodursi per esaurimento delle risorse FNA 2018, è possibile riconoscere Voucher disabili ex DGR n. 7487/2017.